



COMUNE DI TIVOLI

**REGOLAMENTO
IMPOSTA COMUNALE
SULLA
PUBBLICITA'
E
DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
- ART. 3 FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO
- ART. 4 TARIFFE
- ART. 5 MAGGIORAZIONE STAGIONALE
- ART. 6 CATEGORIA DELLE LOCALITA'
- ART. 7 FUNZIONARIO RESPONSABILE

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- ART. 8 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA – SOGGETTO PASSIVO
- ART. 9 DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI
- ART. 10 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
- ART. 11 MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI D'IMPOSTA
- ART. 12 PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA
- ART. 13 DICHIARAZIONE DI IMPOSTA
- ART. 14 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
- ART. 15 PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI
- ART. 16 RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO
- ART. 17 PUBBLICITA' ORDINARIA
- ART. 18 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI
- ART. 19 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI
- ART. 20 PUBBLICITA' VARIA
- ART. 21 ESENZIONI D'IMPOSTA
- ART. 22 CONTENZIOSO
- ART. 23 RIMBORSI
- ART. 24 PROCEDIMENTO ESECUTIVO

CAPO III

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- ART. 25 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 26 SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI
- ART. 27 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 28 MISURA DEL DIRITTO
- ART. 29 PAGAMENTO DEL DIRITTO
- ART. 30 RIDUZIONI DEL DIRITTO
- ART. 31 SPAZI RISERVATI ED ESENZIONE DAL DIRITTO
- ART. 32 SPAZI RISERVATI – MODALITA' DI GESTIONE
- ART. 33 AFFISSIONI MORTUARIE
- ART. 34 ESENZIONI DAL DIRITTO
- ART. 35 MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 36 AFFISSIONE MANIFESTI SPETTACOLI VIAGGIANTI
ART. 37 AFFISSIONI URGENTI
ART. 38 CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO

CAPO IV

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

ART. 39 TIPOLOGIA E QUANTITA' DEI MEZZI PUBBLICITARI – RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI
ART. 40 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI – CRITERI
ART. 41 AUTORIZZAZIONI
ART. 42 UFFICIO E COMMISSIONE SULLA PUBBLICITA'
ART. 43 LIMITAZIONI E DIVIETI PER PARTICOLARI FORME DI PUBBLICITA'

CAPO V

SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE ED INTERESSI

ART. 44 SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI
ART. 45 SANZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 46 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO
ART. 47 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO
ART. 48 NORME FINALI E DI RINVIO
ART. 49 ENTRATA IN VIGORE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina il servizio sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, soggetti rispettivamente ad un'imposta e ad un diritto in beneficio del Comune, secondo quanto previsto dagli articoli seguenti e nell'ambito dei principi e delle norme del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. A norma dell'art. 2 del D.Lgs. del 15/11/93, n. 507, il Comune di Tivoli, la cui popolazione residente al 31/12/2001 risulta essere pari a 52.728, appartiene alla III classe.

ART. 3 FORME DI GESTIONE

1. Il servizio per l'accertamento, la riscossione e la liquidazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune nelle forme e con le modalità previste degli artt. 113 e 113 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ove lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e finanziario , il Comune può gestire il servizio nella altre forme previste dalla legge.

ART.4 TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono aggiornate con deliberazione di Giunta entro il 31 Gennaio di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° Gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione si intendono prorogate di anno in anno, così come previsto dall'art. 3, comma 5 del D. Lgs. 507/93, modificato dall'art. 10, comma 1, lettera a) della Legge n. 448 del 28/12/2001.

ART.5 MAGGIORAZIONE STAGIONALE

Il Comune di Tivoli, caratterizzato da un notevole flusso turistico e da una buona capacità ricettiva, durante il periodo dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno applica una maggiorazione del 30% delle tariffe della pubblicità di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4, 5, e all'articolo 15, nonché, limitatamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa delle pubbliche affissioni di cui all'art. 19 del Decreto 507/93 .

ART.6 CATEGORIA DELLE LOCALITA'

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio del Comune di Tivoli sono suddivise in due categorie: categoria speciale e categoria normale.
2. Appartengono alla categoria speciale le località meglio specificate nell'allegato "A", che è parte integrale e sostanziale del presente Regolamento, dandosi atto che le stesse hanno una superficie complessiva non superiore al 35% di quella dei centri abitati comunali di cui all'art. 4 del D. L.gs. n. 507/93.
3. Appartiene alla categoria normale la restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale di cui al comma 2.
4. La pubblicità e le pubbliche affissioni di carattere commerciale, che si realizzano nelle zone classificate in "Categoria Speciale", sono soggetti ad una maggiorazione impositiva pari al 150% delle corrispondenti tariffe base
5. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.

ART.7 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare al Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio per il federalismo fiscale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART.8 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA – SOGGETTO PASSIVO

1. La diffusione di messaggi pubblicitari realizzata attraverso forme di comunicazione acustiche o visive (art. 5 D. Lgs. 507/93), diverse da quelle per le quali è corrisposto il diritto sulle pubbliche affissioni, è soggetta all'imposta sulla pubblicità, qualora la pubblicità stessa sia effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero sia dagli stessi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione sono considerati rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
4. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

5. Per i soggetti di cui all'art. 30 del presente regolamento non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità (art. 6 comma 2-bis del D. Lgs. 507/93 così come modificato dalla Legge n. 311 del 30.12.2004).

ART. 9 DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Le definizioni dei "mezzi pubblicitari" contenuti nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del "Nuovo Codice della Strada", approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495, sono fatte proprie in questo regolamento, così come di seguito riportato nei commi successivi.

2. E' da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa e può essere luminosa, sia per luce propria che per luce indiretta.

3. E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o "insieme di corpi illuminanti" che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti, di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

4. Si definisce "cartello" quel manufatto mono o bifacciale, supportato da un'ideale struttura di sostegno, che e' finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente, sia tramite sovrapposizioni di altri elementi ed e' utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse e può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

5. Si considera "manifesto" l'elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posti in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

6. Si considera "striscione, locandina o stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o di spettacoli.

7. E' da considerare "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le precedenti definizioni, nella tipologia dei precedenti e può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

ART.10 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, mentre per quelli bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente con arrotondamento per ciascuna di esse.

5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

6. I festoni di bandiere, bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro (intendendosi per tali quelli funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia), si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

7. Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

ART.11

MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI D'IMPOSTA

1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

2. Le riduzioni non sono cumulabili.

ART.12

PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA

1. Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono esse stesse costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

ART.13

DICHIARAZIONE DI IMPOSTA

1. I soggetti passivi di cui all'art. 8 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune che viene messo a disposizione degli interessati .

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.

3. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria , quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

4. Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

5. La pubblicità annuale si intende prorogata con semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART.14

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Per le fattispecie previste dall'art. 12, commi 1 e 3, artt. 13, 14 commi 1 e 3, del D.Lgs. 15/11/93, n. 507, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

2. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

3. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero al concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio.

4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

5. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l'importo supera € 1.549,37, la prima delle quali coincide con la scadenza della rata annuale dell'imposta.

ART.15

PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione, commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.

ART.16

RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento di ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di giorni 60 entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante del concessionario.

ART.17

PUBBLICITA' ORDINARIA

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella approvata con deliberazione di Giunta entro i termini di legge previsti.

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi, pubblicità temporanea, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a 1/10 della pubblicità ordinaria.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, purché regolarmente autorizzate, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

4. In assenza di autorizzazione, si applica la tariffa di pubblicità ordinaria di cui ai commi 1 e 2 per ogni singola esposizione pubblicitaria con la irrogazione della sanzione di cui al capo V del presente regolamento, trattandosi di esposizione affissionistico-pubblicitaria abusiva.

5. Per le pubblicità di cui sopra che abbiano una superficie superiore a mq. 5,50 e fino a mq. 8,50, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%.

6. Per quelle di superficie superiori a mq. 8,50, la maggiorazione è del 100%.

ART.18 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art 17.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art.17 commi 5 e 6, del presente regolamento.
3. Per i veicoli adibiti ad " uso pubblico" l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
4. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
5. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi " agenti o mandatari" che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, a seconda della tabella sotto riportata:
 - a) autoveicoli con portata superiore a Kg. 3.000
 - b) autoveicoli con portata inferiore a Kg. 3.000
 - c) motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie
6. Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa è raddoppiata.
7. Per i veicoli di cui al punto 5 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
8. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
9. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 19 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa prevista per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi di categoria normale o speciale a seconda della zona di esposizione.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi, pubblicità temporanea, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a 1/10 di quella prevista al comma 1.
3. Qualora le sopraindicate forme pubblicitarie vengano effettuate per conto proprio dall'impresa, l'imposta si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe di cui ai commi 1 e 2.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa prevista per la pubblicità effettuata con proiezioni luminose.
5. Qualora detta pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

ART. 20 PUBBLICITA' VARIA

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari alla tariffa prevista per la pubblicità ordinaria di categoria normale o speciale a seconda della zona di esposizione.
2. Gli striscioni dovranno essere collocati ad un'altezza non inferiore a mt. 5,10 dal piano stradale nelle posizioni individuate dal Comune .
3. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale si applica la tariffa per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
4. Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, si applica l'imposta pari alla metà di quella prevista per la pubblicità effettuata con aeromobili di cui al punto 3.
5. Per la pubblicità effettuata con distribuzione di volantini e simili mediante persona è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata per giorno .
6. Per la pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili da punto fisso si applica la tariffa per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione .

ART. 21 ESENZIONI D'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte

all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;

g) le insegne, le targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro. Nel caso di circoli privati non potrà indicarsi l'attività svolta nei locali;

h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

i) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati (Legge 448 del 28.12.2001, art. 10, c.1 ,punto c).

ART.22 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs 31/12/92, n. 546, e successive modificazioni, integrazioni e variazioni.

ART. 23 RIMBORSI

1. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta legale in ordine alla quale si dovrà provvedere nel termine di giorni novanta.

2. Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura del tasso legale annuo, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

3. In sede di formazione del bilancio preventivo annuale è previsto un apposito stanziamento di spesa al fine di far fronte alla restituzione di eventuali somme versate, ma non dovute, per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

4. In caso di gestione in "concessione", il concessionario potrà addebitare al Comune nel mese successivo a quello di effettuazione del rimborso, la compartecipazione percepita dallo stesso sulle somme indebitamente riscosse e già rimborsate.

ART. 24 PROCEDIMENTO ESECUTIVO

1. L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento, è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al R.D. 14/4/1910 n. 639 e al D.P.R. 29/9/1973 n. 602, modificato con D.P.R. 28/1/1988 n. 43 e successivamente sostituito ed integrato con

D.Lgs. 26/2/1999 n. 46, e al D.Lgs. 17/8/1999 n. 326 come modificato dal D.Lgs. 13/4/1999 n. 112 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

CAPO III

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 25

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il servizio delle pubbliche affissioni, istituito e disciplinato secondo le norme del presente capo, e' inteso ad assicurare le affissioni, a cura del Comune o di un Concessionario nel caso di affidamento in gestione del servizio, con proprie strutture e sugli appositi impianti a ciò destinati, dei manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni in misura proporzionale al numero degli abitanti, viene stabilita in 50 mq. per ogni mille abitanti.

3. Tale superficie ai sensi del D. L.gs. 507/93, art. 3 comma 3, viene così ripartita:

- a) Superficie degli impianti da attribuire al concessionario del pubblico servizio 63 per cento suddiviso come di seguito specificato:
 - 10 per cento spazi riservati alle affissioni di cui al successivo art. 31;
 - 32 per cento affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica;
 - 53.5 per cento affissioni di natura commerciale;
 - 4,5 per cento affissione dei manifesti mortuari;
- b) Superficie degli impianti, alcuni dei quali luminosi, da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette 37 per cento su impianti posters del formato di mt. 6,00x3,00, su standardi mono-bifacciali di cm. 200x140 e cm.100x140.

4. Il Comune dispone che gli impianti di cui al comma 3, punto b, da ubicarsi nelle posizioni individuate nel piano generale degli impianti, di cui al capo IV del presente regolamento, distinti in lotti, siano attribuiti per la durata di sei anni, con possibilità di proroga di un anno, mediante affidamento concessorio da attribuirsi previo espletamento di apposita licitazione privata ai sensi e per gli effetti dell'art.89 del R.D. 23/5/1924 n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, da indirsi tra i "soggetti interessati" che ne facciano apposita richiesta. Alla scadenza naturale della concessione gli impianti, realizzati con tecniche di installazione amovibile, ed entro 30 giorni dalla individuazione di nuove concessioni a seguito di pubblica gara, dovranno essere rimossi a cura e spese dei proprietari. Gli impianti, se non rimossi o ceduti a terzi, secondo i termini di cui sopra, saranno acquisiti automaticamente al patrimonio del Comune.

5. La commissione fissa i criteri per la composizione dei lotti.

6. I requisiti che debbono sussistere per ogni soggetto per essere ammesso a partecipare al procedimento di gara, sono i seguenti:

- a) iscrizione alla C.C.I.A.A. e la costituzione dell'impresa risalenti ad almeno dodici mesi antecedenti alla data dell'avviso di gara;
- b) piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- c) capacità economico – finanziaria attestata secondo le modalità previste dalla Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;

- d) inesistenza a carico dell'impresa medesima, nei due anni precedenti alla gara, di una qualsiasi fattispecie di abuso accertato e non in fase di opposizione, commesso per avere installato od usato un mezzo per la diffusione della pubblicità non autorizzato;
- e) regolarità nei pagamenti dell'imposta sulla pubblicità, della tassa per l'occupazione di suolo pubblico e del canone di affitto o concessione, secondo quanto previsto dal regolamento di gara;
- f) non si trova in alcuna delle situazioni di controllo ex art. 2359 codice civile con altra impresa in qualsiasi forma partecipante alla gara.

7. Dichiarata ed approvata l'aggiudicazione, e semprechè non sopravvenga nelle more la perdita dei requisiti, viene stipulato il contratto di affitto o di concessione, le cui spese sono a totale ed esclusivo carico dell'assegnatario.

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dei propri obblighi il contraente deve costituire, prima di poter sottoscrivere il contratto, una cauzione pari ad una annualità del canone di locazione o di concessione alle condizioni poste dal bando di gara. Nel caso in cui il Comune sia costretto ad utilizzare il deposito, il contraente deve integrare o ricostituire la cauzione entro e non oltre il termine di trenta giorni, consapevole altresì del fatto che nel caso non venga adempiuto tale obbligo il contratto sarà rescisso con decadenza immediata del diritto medesimo.

Per la sopravvenienza di una superiore esigenza di pubblico interesse, il Comune si riserva, in qualsiasi momento, il potere di ordinare la rimozione procedendo alla disposizione di revoca, ovvero, laddove risulti possibile, lo spostamento degli impianti pubblicitari senza che il contraente abbia diritto a pretese di alcun genere, ad eccezione del rispettivo diritto al rimborso del pagamento del periodo di mancato uso del mezzo o dell'eventuale conguaglio.

8. La vigenza del rapporto contrattuale è subordinata alla permanenza dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara ed a tutte le altre condizioni stabilite nel contratto. Costituiscono cause di decadenza di diritto del contratto la contestazione di tre violazioni degli obblighi contrattuali e la contravvenzione al divieto assoluto di cessione e subconcessione.

9. Tutte le cause di annullamento di ufficio dei contratti e dei titoli autorizzativi precludono, per il periodo di due anni successivi, la capacità di partecipare a gare per l'affitto o la concessione dello sfruttamento pubblicitario di spazi comunali e di qualsiasi autorizzazione in materia.

10. Il concessionario di detti impianti sarà tenuto a corrispondere l'imposta dovuta a norma dell'art.17, comma 1, del presente regolamento, la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le disposizioni in materia, oltre il canone di concessione annuale da versarsi anticipatamente nelle casse comunali. Il concessionario di detti impianti provvederà alla loro installazione, nelle forme e con il materiale indicato dal Comune, al fine di armonizzare gli stessi a quelli del pubblico servizio.

11. Provvederà, inoltre, alla loro relativa manutenzione, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civili o penali, per infortuni o danni a persone, animali o cose, che potessero derivare dalla installazione di detti impianti.

12. Alla scadenza naturale od anticipata del rapporto concessorio, la Commissione procede alla riassegnazione dei lotti mediante un nuovo procedimento concorsuale.

13. In caso di risoluzione anticipata del contratto concessorio per responsabilità del concessionario gli impianti sono acquisiti gratuitamente in proprietà dal Comune. In caso di risoluzione anticipata per intervenute esigenze di pubblico interesse, il proprietario potrà rimuoverli o richiedere al Comune l'acquisizione previa liquidazione del valore fiscale degli stessi determinato dal valore iscritto meno le quote di ammortamento determinate secondo Legge.

ART. 26
SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI

1. Il Comune, qualora si determinino situazioni di forza maggiore o imprevedibili e dichiarate pubbliche esigenze, dispone, con oneri a proprio carico, lo spostamento temporaneo o definitivo degli impianti in aree di similari caratteristiche anche in deroga al Piano Generale degli Impianti;
2. Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozione o spostamento degli impianti assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi ed alla loro ricollocazione nelle posizioni originarie o in quelle eventualmente indicate dal Comune.

ART.27
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni, ad esclusione di quanto previsto dal successivo art. 31, è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto costituito per il 50 % da imposta di pubblicità e 50 % quale corrispettivo del servizio di affissione a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

ART.28
MISURA DEL DIRITTO

1. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto dovuto è maggiorato del 50%.
2. Per i manifesti costituiti da "otto fino a dodici fogli" il diritto è maggiorato del 50% mentre per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
3. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.
- 4 Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 29
PAGAMENTO DEL DIRITTO

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall'art. 14 del presente regolamento.
2. Per particolari esigenze organizzative, il Comune può consentire il pagamento mediante versamento presso il Servizio di Tesoreria Comunale.

ART. 30
RIDUZIONI DEL DIRITTO

Art. 20 DLgs 507/93

1. Il diritto per il servizio delle pubbliche affissioni, dal quale viene scorporata l'imposta sulla pubblicità ai sensi dell'art. 6 comma 2-bis del D. Lgs. 507/93 così come modificato dalla Legge n. 311 del 30.12.2004, è ridotto del 20% e si applica alle seguenti categorie:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo del presente regolamento;

- b) per i manifesti di comitati, partiti politici, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall'art. 31 del presente regolamento (art. 20 comma 1- bis del D. Lgs. 507/93 così come modificato dalla Legge n. 311 del 30.12.2004).

ART. 31 SPAZI RISERVATI ED ESEZIONE DAL DIRITTO

1. E' riservato il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'art. 30 del presente regolamento. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'art. 30. Il comune non fornisce personale per l'affissione. L'affissione è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni (art. 20- bis D.Lgs. 507/93 così come modificato dalla Legge n. 311 del 30.12.2004).

ART. 32 SPAZI RISERVATI – MODALITA' DI GESTIONE

- 1. Le affissioni di cui all'art. 31 devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, presentata all'ufficio affissioni, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
- 2. La durata dell'affissione è fissata in giorni 5.
- 3. I manifesti, formato 70 x 100, dovranno recare il timbro dell'ufficio affissioni.
- 4. Il numero massimo di manifesti per ciascuna affissione è fissato in numero 50 copie.
- 5. In caso di contestualità di più richieste e non sufficiente disponibilità di spazi l'affissione è consentita secondo l'ordine cronologico delle richieste.

ART. 33 AFFISSIONI MORTUARIE

- 1. Gli annunci mortuari sono affissi direttamente dalle agenzie funebri o altri interessati negli "appositi spazi riservati" a tale tipo di manifesti.
- 2. Il numero massimo dei manifesti mortuari, del formato di cm. 70 x 50, è fissato in n. 20 copie.
- 3. La durata delle affissioni è limitata a giorni 3.

ART.34 ESEZIONI DAL DIRITTO

Art. 21 D.Lgs 507/93 SKI

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

- b) i manifesti di associazioni culturali, sportive, filantropiche e religiose, con sede nel Comune di Tivoli, che non abbiano scopo di lucro, per attività realizzate con il patrocinio e/o la partecipazione del Comune, fino ad un massimo di cento fogli 70 x 100.
- c) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- d) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- e) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- f) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, Regionali, Amministrative;
- g) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- h) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 35

MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. In detto registro dovranno essere annotate in "ordine cronologico" tutte le commissioni affissionistiche pervenute con l'esatta indicazione del committente e del soggetto coobbligato, della quantità, del tipo e della natura dell'affissione, nonché l'entità della somma riscossa e gli estremi della relativa quietanza, oltreché la data di effettiva uscita dei manifesti.
3. In detto registro dovranno essere altresì annotate le eventuali comunicazioni di cui ai punti nn. 4, 5, 7, e 8 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 507/1993.
4. Per consentire il più largo accesso possibile agli spazi del pubblico servizio, la durata massima di ogni affissione è fissata in giorni 15 ed il numero massimo dei manifesti per commissione è così determinato:
 - 100 fogli di cm. 70 x 100 per le affissioni istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica;
 - 100 fogli di cm. 70 x 100 per i gruppi politici;
 - 150 fogli di cm. 70 x 100 per le affissioni di natura commerciale;
5. L'esposizione del medesimo manifesto può essere ripetuta non prima della scadenza della precedente affissione, salvo accertata disponibilità di spazi.
6. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
7. I manifesti recapitati in ritardo avranno scadenza uguale a quella del periodo indicato nell'ordine presentato dallo stesso committente e saranno affissi tenendo conto delle disponibilità dell'Ufficio preposto, che darà comunque priorità ai manifesti regolarmente commissionati e consegnati.
8. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ai giorni 10 dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
9. La mancanza di "spazi disponibili" deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
10. In tali ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro giorni 90.

11. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

12. Il Comune provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

13. Detta disponibilità viene a cessare se l'interessato non notifica l'invio dei manifesti richiesti, nei due giorni successivi alla richiesta.

14. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

15. Tutti i manifesti affissi per il "pubblico servizio" dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura del Servizio Comunale Affissioni con un timbro riportante, oltre l'indicazione dello stesso ufficio, anche la "data di scadenza" dell'affissione.

16. Nel periodo temporale per il quale è stato corrisposto il diritto sulle pubbliche affissioni il Comune, oltre a quanto stabilito nel presente regolamento, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.

ART. 36

AFFISSIONE MANIFESTI SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Relativamente alla disposizione di affissioni riguardanti gli "spettacoli viaggianti" il Comune dispone a carico degli interessati la prestazione di una cauzione di € 500,00 a garanzia di eventuali violazioni del presente regolamento, da versarsi anticipatamente nelle casse della Tesoreria Comunale, che ne rilascerà ricevuta, e sarà restituita al termine dell'esposizione, se risultata regolare e conforme.

2. In difetto, il Servizio Comunale Affissioni avrà diritto di rivalersi per la relativa competenza tributaria scoperta.

ART. 37

AFFISSIONI URGENTI

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.

2. Le commissioni affissionistiche da eseguire con urgenza nello stesso giorno saranno accettate fino a due ore precedenti l'orario ordinario di chiusura antimeridiano dell'ufficio, semprechè preavvisate con almeno un'ora di anticipo in modo da poter disporre del personale necessario.

ART.38

CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO

Per il contenzioso ed il procedimento esecutivo si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 23 e 25 del presente regolamento.

CAPO IV

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

ART. 39

TIPOLOGIA E QUANTITA' DEI MEZZI PUBBLICITARI – RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

1. Nel territorio comunale e' consentita, esclusivamente e fatte salve particolari e motivate eccezioni, l'installazione di mezzi pubblicitari conformi alle tipologie generali elencate e descritte nel Piano Generale degli Impianti, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 06/05/1999, che nel prosieguo, per brevità, è denominato "piano". Analogamente l'ubicazione degli stessi e' definita in detto "piano" previsto e disciplinato nell'art. 40.
2. La superficie complessiva di mezzi pubblicitari permanenti sugli spazi e aree comunali e nelle pertinenze delle strade sovracomunali e del demanio ferroviario, a cui il "piano" si attiene, e' determinata nel rapporto massimo di cento metri quadrati per ogni mille abitanti, sulla base della popolazione residente nel Comune al momento della emanazione del "piano".
3. Tale consistenza e' ripartita tra le diverse tipologie della pubblicità nelle seguenti misure percentuali:
 - 68,5 per cento da attribuire a soggetti privati suddiviso tra le affissioni dirette, fino ad un rapporto massimo del 18,5 per cento della superficie complessiva stabilita ai sensi del comma 2, e le altre pubblicità;
 - 31,5 per cento, da attribuire al Comune, od al Concessionario nel caso di gestione del servizio di pubblicità e pubbliche affissioni in concessione, destinata alle pubbliche affissioni dei messaggi di natura istituzionale, sociale o privi di rilevanza economica, ed a quella di carattere commerciale (nel rapporto comunque non inferiore a diciotto metri quadrati per ogni mille abitanti, di cui il 10 per cento per le affissioni di natura istituzionale, sociale o prive di rilevanza economica) ed agli impianti pubblicitari collegati a servizi di pubblica utilità.
4. Il "piano" deve conformarsi alle indicazioni dei commi precedenti, le quali sono da intendersi di massima e debbono essere in esso sviluppate nel dettaglio analitico.
5. Nella superficie di cui sopra non sono comprese le insegne, le vetrine, le targhe collocate sui luoghi e pertinenze in cui si esercita l'attività pubblicizzata. Tali mezzi pubblicitari sono disciplinati dalle norme approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 69 del 22/06/94 cui il presente regolamento espressamente rinvia. L'installazione dei suddetti mezzi pubblicitari e' autorizzata sul presupposto dell'accertamento di conformità alle citate norme.

ART. 40

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI – CRITERI

1. Il "piano" individua e regola le posizioni degli impianti sul territorio comunale all'interno del centro abitato e strade extra urbane con i limiti di cui all'art. 51 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni nel rispetto delle direttive contenute nell'art. 39 e dei divieti, limiti e prescrizioni stabiliti con l'art. 43
2. La predisposizione del "piano" e la revisione dello stesso sarà effettuata dagli appositi Uffici Comunali o anche da una ditta specializzata e sarà sottoposta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale.

ART. 41 AUTORIZZAZIONI

1. L'esecuzione delle seguenti forme di pubblicità e l'installazione dei relativi mezzi di diffusione sono soggette alla preventiva autorizzazione del Comune:

- a) la pubblicità di cui all' art. 17, ad eccezione dei mezzi indicati nell'art. 39 comma 5, all'art. 18, commi 1 e 3, e agli artt. 19 e 20 del presente Regolamento, effettuata nell'ambito dell'intero territorio comunale;
- b) l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari lungo i tratti di strade statali, regionali, e provinciali correnti fuori dei centri abitati, classificati come tratti di interesse comunale, previa nullaosta tecnico da parte dell'Ente proprietario della strada;
- c) l'attività pubblicitaria effettuata nell'ambito delle Ferrovie, quando sia visibile o percettibile anche da vie o piazze pubbliche (art. 14, comma 4 – septies, del D.L. 01.07.1986 n. 318, convertito nella Legge 09.08.1986 n. 488);
- d) la pubblicità effettuata con impianti infissi nel terreno o installati sulle pareti di edifici di terzi, privati o pubblici diversi dal Comune. L'istanza per l'autorizzazione deve contenere, a pena di improcedibilità, il titolo di proprietà, ovvero il consenso del proprietario;
- e) la pubblicità effettuata sotto qualsiasi forma, mediante impianti di diffusione installati sulla sommità degli edifici, o sulle terrazze intermedie;
- f) la pubblicità a tempo determinato, la quale non può avere una durata superiore a tre mesi, anche non consecutivi, e deve essere effettuata su impianti provvisori. Tale pubblicità non rientra nelle quantità stabilite nell'art. 39

2. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata esclusivamente su di un apposito modulo predisposto dal Comune e corredato dalla documentazione prescritta nel modello. Le istanze sono presentate all'Ufficio competente e registrate in apposito repertorio cronologico ed esaminate nel loro ordine di presentazione.

ART. 42 UFFICIO E COMMISSIONE SULLA PUBBLICITA'

1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esposizione dei mezzi pubblicitari è rilasciata dall'Ufficio sulla Pubblicità entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previo parere della Commissione sulla Pubblicità che è così composta:

- Dirigente del Settore "Risorse Economiche", o suo delegato, presidente;
- Comandante del Corpo dei Vigili Urbani, o suo delegato, vicepresidente;
- Dirigente del Settore "Urbanistica", o suo delegato, componente;
- Funzionario responsabile dell'Ufficio sulla Pubblicità, componente;
- Rappresentante delle Associazioni di categoria, componente.

2. Qualora la domanda sia dichiarata improcedibile per omissioni o difetti deve essere fatta comunicazione al richiedente con l'indicazione di tutta la documentazione mancante. A quest'ultimo è assegnato il termine perentorio di trenta giorni per poterla regolarizzare. La presentazione degli atti necessari per la regolarizzazione della domanda, costituisce a tutti gli effetti il nuovo termine di decorrenza dell'istanza. La mancata presentazione nel termine produce l'effetto della rinuncia irrevocabile alla domanda.

3. La variazione della pubblicità, la quale determini la modificazione dell'ubicazione, della superficie esposta o della tipologia, obbliga l'intestatario dell'autorizzazione a richiedere preventivamente l'assenso del Comune. Al procedimento si applicano le medesime regole valide per il rilascio dell'iniziale autorizzazione.

4. In deroga a quanto sopra disposto non è richiesta l'autorizzazione comunale nei casi di pubblicità temporanea, visiva e/o fonica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e delle fiere.

5. La Commissione sulla pubblicità esprime altresì parere consultivo sulla proposta di Piano, o di revisione dello stesso, prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

6. E' riconosciuto ai componenti, per la partecipazione alla Commissione sulla pubblicità, un gettone di presenza nei limiti di quanto previsto nei Regolamenti Comunali vigenti.

ART. 43

DIVIETI E LIMITAZIONI PER PARTICOLARI FORME DI PUBBLICITA'

1. Si applicano le ulteriori seguenti limitazioni e divieti nelle modalità di svolgimento della pubblicità attraverso le seguenti particolari forme:
 - a) pubblicità fonica. Non e' consentito effettuare pubblicità fonica con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, ciclomotori o in forma ambulante; il divieto non si applica per la diffusione di messaggi di pubblico interesse, disposti dal Sindaco o dall'Autorità di Pubblica Sicurezza; il divieto non si applica altresì per la propaganda elettorale per il tempo della campagna elettorale (articolo 59 D.P.R. 495/92, così come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 610/96);
 - b) pubblicità mediante apparecchi amplificatori e simili da punti fissi. E' consentita previo nulla-osta dell'Ufficio Pubblicità nel quale sarà indicato l'orario di effettiva esecuzione; tale tipo di pubblicità sarà consentita solo in occasione di particolari manifestazioni e compatibilmente con il regolamento di zonizzazione acustica.
 - c) pubblicità mediante distribuzione di volantini o altro materiale pubblicitario. E' vietato il lancio di volantini e simili e l'inserimento dei medesimi sotto i tergicristallo degli autoveicoli in sosta.
 - d) pubblicità ordinaria. Per le aree destinate e/o utilizzate a verde attrezzato possono essere conclusi e stipulati accordi e contratti su proposta di terzi per la sistemazione e conservazione gratuita delle stesse con la facoltà di reclamizzare le relative sponsorizzazioni;
 - e) pubblicità con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche. E' ammessa nei locali pubblici o, in occasione di particolari manifestazioni, anche in luoghi aperti al pubblico, previa autorizzazione dell'Ufficio Pubblicità;
 - f) pubblicità con striscioni, stendardi e locandine. Tale tipo di pubblicità è autorizzata come previsto dall'art. 51, comma 10, del D.P.R. 495/92, così come modificato dall'art. 41 del D.P.R. 610/96 e le relative installazioni, preventivamente autorizzate, si effettuano per gli striscioni su posizioni prefissate e per gli stendardi e locandine su pali di pubblica illuminazione proposti. Il periodo di esposizione non può essere superiore a quello prescritto dall'art. 51, comma 10, del D.P.R. 495/92 così come modificato dall'art. 41 D.P.R. 610/96. Per la pubblicità di cui sopra dovranno essere osservate le prescrizioni previste dall'art. 53 del D.P.R. 495/92, così come modificato dall'art. 43 del D.P.R. 610/96, e dall'art. 20 delle N.T.A. del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

- g) pubblicità da aeromobili o con palloni frenati. Può essere consentita solo in talune località e in occasione di particolari manifestazioni, previa autorizzazione dell'Ufficio Pubblicità.
- h) pubblicità su veicoli. Sulle autovetture ad uso privato e' consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui il veicolo appartiene (art. 57, comma 1, D.P.R. 495/92 così come modificato dall'art. 47, comma 1, D.P.R. 610/96). E' vietata qualunque forma di pubblicità luminosa all'interno dei veicoli come previsto dall'art. 57, comma 6, D.P.R. 495/92, così come modificato dall'art. 47, comma 6, D.P.R. 610/96.
- i) E' vietata la fermata e la sosta dei veicoli pubblicitari itineranti, usualmente chiamati "trotter" o "vele", in tutti gli ambiti previsti dal Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni. E' vietata altresì la sosta di carrelli pubblicitari sganciati dalla motrice.

CAPO V

SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

ART. 44

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

1. Per l'omessa dichiarazione di cui all'art.13 si applica la sanzione amministrativa pari al 150% dell'imposta o del diritto dovuto, con un minimo di € 51,65 (D.Lgs. 473/97, art. 12)
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 100% della maggiore imposta o diritto dovuto.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine previsto per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4. Per l'omesso o insufficiente versamento dell'imposta o dei diritti dovuti si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (D.Lgs. 471/97 art. 13).
5. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, si applicano interessi di mora nella misura del tasso legale annuo.
6. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'art. 30, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in fragranza nell'atto d'affissione. Non sussiste responsabilità solidale (art. 23 comma 4-bis D.Lgs. 507/93 così come modificato dalla Legge n. 311 del 30.12.2004).

ART.45

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,58 a € 1.549,37, con notificazione agli interessati, entro giorni 150 dall'accertamento degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.
3. Il Comune dispone con provvedimento emesso dal Dirigente del Settore la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, con addebito ai responsabili delle spese sostenute per la rimozione e deposito. Le spese di custodia sono determinate in ragione di € 0,516 giornaliera per ogni metro quadrato di impianto pubblicitario. Le frazioni si arrotondano al metro quadrato superiore.

4. Il Concessionario del servizio effettua, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'immediata copertura della "pubblicità abusiva", in modo che sia privata di "efficacia pubblicitaria", ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità di cui all'art. 16 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

5. I mezzi pubblicitari abusivamente esposti possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del tributo evaso.

6. Nella stessa ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previa corresponsione delle spese di deposito sostenute dall'Amministrazione.

7. I proventi delle sanzioni amministrative, da versare su apposito Capitolo, spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del Servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

8. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'art. 30, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in fragranza nell'atto d'affissione. Non sussiste responsabilità solidale (art. 24 comma 5-ter D.Lgs. 507/93 così come modificato dalla Legge n. 311 del 30.12.2004).

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 46

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico a norma dell'art. 23 della Legge 7/8/1990, n. 241, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 47

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale a norma di legge.

2. In particolare, in materia di imposta sulla pubblicità, nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro 30 giorni successivi all'ultimo giorno della predetta ripubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 48

NORME FINALI E DI RINVIO

1. E' abrogato il precedente Regolamento Comunale disciplinante lo svolgimento della pubblicità e delle pubbliche affissioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 150 del 22.12.1994 e successive modificazioni e/o integrazioni.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e del D.Lgs. n. 446/97 nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

ART.49
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza del 1° gennaio dell'anno di riferimento (art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28.12.2001).
2. Per gli anni precedenti si osservano tutte le disposizioni emesse ai sensi del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e della Deliberazione comunale n. 150 del 22/12/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

COMUNE DI TIVOLI**ELENCO STRADE IN CATEGORIA SPECIALE**

- 1) PIAZZA GARIBALDI
- 2) VIA V. PACIFICI
- 3) PIAZZA SANTA CROCE
- 4) VIA DUE GIUGNO
- 5) VIA DEL TREVIO
- 6) LARGO C. BATTISTI
- 7) VIA COLSERENO
- 8) VIA PARROZZANI
- 9) VIALE TRIESTE
- 10) P. LE NAZIONI UNITE
- 11) VIALE TOMEI
- 12) VIA TIBURTO
- 13) V. LE MANNELLI
- 14) VIA EMPOLITANA FINO AL KM. 1.000
- 15) VIA ACQUAREGNA
- 16) LARGO SAN GIOVANNI
- 17) VIA ROMA
- 18) VIALE MAZZINI
- 19) VIA PONTE GREGORIANO
- 20) PIAZZA PALATINA
- 21) VIA PALATINA
- 22) PIAZZA PLEBISCITO
- 23) VIA A. PARMEGIANI
- 24) P. LE MATTEOTTI
- 25) VIA A. MORO
- 26) VIA NAZ. TIBURTINA DA PIAZZA GARIBALDI AL KM. 30.000
- 27) VIA NAZ. TIBURTINA TRAVERSA INTERNA VILLA ADRIANA
- 28) VIA NAZ. TIBURTINA TRAVERSA INTERNA BAGNI DI TIVOLI
- 29) VIA TIBURTINA VALERIA FINO AL KM. 35.000
- 30) VIA MAREMMANA II FINO AL KM. 1.000
- 31) VIA ROSOLINA
- 32) VIA PIO IX

COMUNE DI TIVOLI



**PIANO GENERALE DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI E
DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**

deliberazione di G.C. n.1158 del 30/12/97



**NORME TECNICHE
DI ATTUAZIONE**

committente: GAPPA s.r.l.
progettista: Dott. Arch. GIUSEPPE AGOSTINI
GST GPP 52C18 H413F

ORDINE DEGLI
ARCHITETTI
DI LATINA

AGOSTINI
GIUSEPPE

505

COMUNE DI TIVOLI

INDICE

CAPO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art 1 - Elaborati costitutivi del Piano degli II. PP. e delle PP. AA.	pag. n. 3
Art. 2 - Attuazione del Piano	pag. n. 3
Art. 3 - Ufficio e Commissione sulla Pubblicità	pag. n. 4
Art. 4 - Autorizzazione	pag. n. 4
Art. 5 - Obblighi del titolare dell' Autorizzazione	pag. n. 5
Art. 6 - Prescrizioni Tecniche	pag. n. 6
Art. 7 - Ubicazione dei Cartelli e degli altri Mezzi Pubblicitari fuori dai centri abitati	pag. n. 7
Art. 8 - Ubicazione dei Cartelli e degli altri Mezzi Pubblicitari dentro i centri abitati	pag. n. 8
Art. 9 - Ubicazione dei Cartelli e degli altri Mezzi Pubblicitari nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo	pag. n. 9
Art. 10 - Occupazione dei marciapiedi	pag. n. 9
Art. 11 - Adeguamento alla normativa	pag. n. 9

CAPO II

PUBBLICITA' NON AFFISSIONISTICA

§ 1 - Pubblicità Permanente

Art. 12 - Mezzi Pubblicitari Durevoli	pag. n. 10
Art. 13 - Ambiti di intervento	pag. n. 11
Art. 14 - Cartello pubblicitario	pag. n. 12
Art. 15 - Paline e Pensiline fermata bus	pag. n. 13
Art. 16 - Transenna Parapedonale	pag. n. 13
Art. 17 - Preinsegna	pag. n. 14

§ 2 - Pubblicità Temporanea

Art. 18 - Mezzi Pubblicitari Provvisori	pag. n. 15
Art. 19 - Striscione	pag. n. 15
Art. 20 - Stendardo	pag. n. 16
Art. 21 - Striscione Pubblicitario di Esercizio	pag. n. 16
Art. 22 - Altre Forme Pubblicitarie	pag. n. 17

CAPO III

PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 23 - Campo di Attuazione	pag. n. 17
Art. 24 - Definizione e tipologia dell' impianto	pag. n. 18
Art. 25 - Finalità dell' impianto	pag. n. 18
Art. 26 - Prescrizioni ubicative	pag. n. 19
Art. 27 - Servizio affissionistico del Comune	pag. n. 19
Art. 28 - Distribuzione per categoria delle superfici destinate alle Pubbliche Affissioni	pag. n. 20
Art. 29 - Distribuzione e Attribuzione delle superfici affissionistiche	pag. n. 20
Art. 30 - Superficie prevista per le affissioni da attribuire ai soggetti privati	pag. n. 20
Art. 31 - Installazione dell' impianto affissionistico pubblico o privato	pag. n. 20

CAPO IV

NORME PARTICOLARI

Art. 32 - Supporti Provvisori	pag. n. 21
Art. 33 - Stazioni di servizio	pag. n. 21

APPENDICE <A>

Programma degli impianti affissionistici

APPENDICE

Censimento degli impianti affissionistici e per la pubblicità permanente

APPENDICE <C>

modulistica

ALLEGATO <1>

Planimetria contenente il quadro d' unione della cartografia e la delimitazione degli Ambiti,

ALLEGATO <2>

Relazione illustrativa

CAPO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

Elaborati costitutivi del Piano degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni del Comune di Tivoli è redatto secondo i criteri dettati dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, con riferimento a quanto prescritto dall'art.12 dello stesso, ai sensi e per l'effetto degli artt. 3 e 36 del D.L.vo 507/93; esso si articola nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione, nell'appendice <A> contenente gli elaborati progettuali costituiti dalle tabelle con l'elenco degli impianti per le pubbliche affissioni di previsione e di quelli esistenti che rispondono alle esigenze del presente Piano, dalle tabelle per la formazione dei lotti degli impianti affissionistici da affidare ai privati per le Affissioni Dirette, le indicazioni delle variazioni necessarie da apportare, le tavolette riportanti le posizioni degli impianti per le pubbliche affissioni di previsione e di quelli esistenti che rispondono alle esigenze del presente Piano e le posizioni dei lotti da affidare ai privati per le Affissioni Dirette, nell'appendice contenente il censimento degli impianti affissionistici e degli impianti destinati alla pubblicità permanente in atto al 31/07/98, le tabelle con i relativi elenchi e le tavolette riportanti le posizioni dei rispettivi impianti, nell'appendice <C> contenente la modulistica per la richiesta di autorizzazione per l'installazione dell'impianto pubblicitario, nell'allegato <1>: tavola planimetrica contenente la delimitazione degli ambiti di intervento per l'inserimento della pubblicità durevole, il quadro d'unione delle tavolette relative al censimento ed al Piano degli impianti affissionistici, l'indicazione delle posizioni consentite per l'esposizione degli striscioni, nell'allegato <2>: Relazione illustrativa.

ART. 2

Attuazione del Piano

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni è parte integrante del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, ed ha lo scopo di disciplinare le possibilità di inserimenti pubblicitari nel territorio del Comune di Tivoli. Esso si attua attraverso l'adozione di prescrizioni per la messa in opera dei mezzi pubblicitari che possono essere autorizzati, nonché attraverso il censimento degli impianti affissionistici in

atto, il programma dei nuovi impianti affissionistici, e l'ubicazione degli impianti affissionistici da attribuire ai soggetti privati.

ART. 3

{ VARIAZIONE! DELIBERA C.C.
N. 23 DEL 24/04/2002

Ufficio e Commissione sulla Pubblicità

Il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione e l'esposizione dei mezzi pubblicitari è rilasciato dall'Ufficio sulla Pubblicità entro sessanta giorni dalla presentazione della Domanda, previo parere della Commissione sulla Pubblicità la quale dovrà:

- accertare la conformità dei progetti presentati, alle norme del presente Piano ed al Nuovo Codice della Strada, per la sicurezza della circolazione stradale;
- indicare eventualmente, in aggiunta alle limitazioni ed ai divieti posti dal presente Piano, le modificazioni ritenute necessarie affinché le installazioni pubblicitarie possano inserirsi armonicamente nell'ambiente circostante.

La Commissione sulla Pubblicità è così composta:

- Dirigente dell'Ufficio Urbanistico^{ca} un suo delegato, presidente
- Comandante del corpo dei Vigili Urbani o un suo delegato, vicepresidente
- Dirigente dell'Ufficio Tributi, componente
- Funzionario responsabile dell'Ufficio sulla Pubblicità, componente
- Rappresentante delle associazioni di categoria, componente.

La Commissione esamina le domande sulla base degli atti in suo possesso e adotta i propri provvedimenti in merito a maggioranza di voti con l'intervento di almeno tre componenti tra cui il Presidente o il vicepresidente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il compito della gestione del presente Piano ed il corretto svolgimento degli atti connessi all'applicazione dello stesso, è affidato all'Ufficio sulla Pubblicità, il quale potrà anche predisporre le eventuali modifiche al presente Piano, previo parere della Commissione sulla Pubblicità.

ART. 4

Autorizzazione

Chiunque intenda procedere, nell'ambito dell'intero territorio comunale, all'installazione dei mezzi pubblicitari disciplinati dal presente Piano, deve chiedere apposita autorizzazione al Comune di Tivoli.

L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari lungo i tratti di strade statali, regionali o provinciali correnti fuori dai centri abitati o all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, è rilasciata dal Comune di Tivoli previa

analoga autorizzazione o nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune. Per le strade vicinali i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal Comune.

L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari visibili da strade statali, regionali o provinciali, è rilasciata dal Comune di Tivoli previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.

L'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari lungo le sedi ferroviarie, è autorizzata dal Comune di Tivoli, previa analoga autorizzazione da parte dell'ente Ferrovie dello Stato e nulla osta dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune.

Il soggetto interessato all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, deve presentare apposita domanda al Comune di Tivoli, alla quale deve essere allegata una dichiarazione in cui si attesta che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità; alla domanda devono essere allegati gli elaborati tecnici come precisato nel modulo di cui all'Appendice <C>, ed un bozzetto del messaggio da esporre. Qualora l'impianto sia a messaggio variabile, dovranno essere presentati i bozzetti relativi a tutti i messaggi esposti.

Alla domanda dovrà essere allegata l'autorizzazione o nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune, l'autorizzazione da parte dell'ente Ferrovie dello Stato se si tratta di impianto su sede ferroviaria, l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo se si tratta di impianto in zone o aree soggette a vincolo paesaggistico o storico, artistico ed archeologico.

L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari durevoli ha durata triennale dalla data di rilascio della stessa; ai fini del rinnovo il titolare dovrà presentare apposita domanda, corredata dalla dimostrazione della permanenza delle condizioni di autorizzabilità dell'impianto e da una dichiarazione attestante lo stato di manutenzione dello stesso ed il permanere delle condizioni di sicurezza.

ART. 5

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è a totale carico del titolare dell'autorizzazione, al quale compete anche la sostituzione dell'impianto in caso di danneggiamento da parte di terzi

I danni a cose e/o persone causati dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari, sono a totale carico del titolare dell'autorizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a procedere alla rimozione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione, di insussistenza delle condizioni di sicurezza o nel caso di motivata richiesta da parte del Comune o dell'ente proprietario della strada.

ART. 6

Prescrizioni Tecniche

E' vietato collocare lungo le strade ed in vista di esse Cartelli e altri Mezzi Pubblicitari che per dimensioni, forma, colore o disegno, possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale o ridurre la visibilità e l'efficacia. La sagoma dovrà essere regolare e diversa dal triangolo e dal cerchio, il colore rosso sarà limitato ai marchi depositati e dovrà comunque essere inferiore al 20% dell'intera superficie; sono vietati i mezzi rifrangenti ed abbaglianti.

I Cartelli e gli altri Mezzi Pubblicitari posti fuori dai centri abitati, lungo od in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono essere a luce intermittente, né di colore rosso, né essere di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque provochi abbagliamento; non è ammesso l'uso della luce verde in prossimità delle intersezioni.

Su ogni Cartello o altro Mezzo Pubblicitario dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'Autorizzazione, una targhetta metallica, in posizione facilmente accessibile, sulla quale vanno indicati, con incisione o inchiostro indelebile, i seguenti dati: Amministrazione rilasciante l'Autorizzazione, estremi dell'Autorizzazione stessa, strada e numero civico o progressiva chilometrica del punto di installazione, data di scadenza dell'Autorizzazione. La targhetta sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

I Cartelli e gli altri Mezzi Pubblicitari dovranno essere realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, per cui è vietato l'uso del legno non trattato e del cartone. I sostegni ed i supporti devono essere generalmente di metallo e devono avere, nei casi di sezione circolare, un dispositivo inamovibile, antirotazione, sia per il mezzo pubblicitario che per l'ancoraggio al terreno; i sostegni ed i supporti devono essere adeguatamente protetti contro la corrosione.

I plinti di ancoraggio delle strutture dovranno essere realizzati in calcestruzzo, di dosaggio, dimensioni e sezione opportunamente calcolati per sopportare le strutture stesse. Dovranno inoltre essere presi tutti gli accorgimenti previsti dalla regola d'arte per il ripristino delle strutture e delle pavimentazioni su cui si è intervenuto.

Fuori dai centri abitati, il bordo inferiore dei Cartelli e degli altri Mezzi Pubblicitari, non può essere ad altezza minore di m.2,20 in ogni suo punto, rispetto alla banchina stradale. Il bordo inferiore degli striscioni, se posizionati sopra la carreggiata sia sulle strade urbane che extraurbane, non può essere ad altezza minore di m.5,10 in ogni suo punto rispetto alla carreggiata.

ART. 7

Ubicazione dei Cartelli e degli altri Mezzi Pubblicitari fuori dai centri abitati

La collocazione dei Cartelli e degli altri Mezzi Pubblicitari, fuori dai centri abitati, deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti distanze calcolate nel senso delle singole direttrici di marcia:

- dal limite della carreggiata	m. 3
- prima delle intersezioni stradali	m. 250
- prima dei segnali di pericolo e prescrizione	m. 250
- dalle gallerie	m. 200
- dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari	m. 100
- prima dei segnali di indicazione	m. 150
- dopo i segnali di prescrizione e pericolo	m. 150
- dopo i segnali di indicazione	m. 100
- dal punto di tangenza delle curve	m. 100
- dopo le intersezioni.....	m.100
- dal vertice dei dossi e cunette	m. 100

Le presenti prescrizioni, ad eccezione per quelle relative alle intersezioni, non si applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o comunque a distanza non inferiore a m. 3 dal confine stradale. E' ammesso il posizionamento di Cartelli e di altri Mezzi Pubblicitari a distanza inferiore a m.3 dal limite della carreggiata, se in allineamento con preesistenti strutture fisse, muri e filari di alberi, di altezza non inferiore a m.3, purchè non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali stradali.

La collocazione dei Cartelli e degli altri Mezzi Pubblicitari fuori dai centri abitati è vietata:

- nelle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade, che risultano comprese tra carreggiate continue
- in corrispondenza delle intersezioni stradali

- lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva e la corda tracciata tra i due punti di tangenza
- sulle scarpate sovrastanti la carreggiata ed aventi pendenza superiore a 45°
- sui ponti e sottoponti non ferroviari
- sui cavalcavia stradali e loro rampe
- sui parapetti stradali ed altri dispositivi di protezione e segnalamento
- in corrispondenza dei raccordi verticali di dossi e cunette.

La prescrizione riguardante la collocazione in curva, non si applica per i Cartelli e gli altri Mezzi Pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed a distanza non inferiore a m. 3 dal confine stradale.

Le occupazioni in corrispondenza delle intersezioni stradali a raso, non possono comunque ricadere all'interno dell'area di visibilità, determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti, delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza, misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi, sia pari al doppio della larghezza della fascia di rispetto, ed il terzo lato sia costituito dal segmento congiungente i due estremi.

Ai fini del Piano degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, le prescrizioni di cui al presente art. 7 integrano la normativa vigente in materia di pubblicità, con particolare riguardo al D.L.vo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R.495/92 successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R.610/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 8

Ubicazione dei Cartelli e degli altri Mezzi Pubblicitari dentro i centri abitati

La collocazione dei Cartelli e degli altri Mezzi Pubblicitari all'interno dei centri abitati, e nei tratti di strade extraurbane, per i quali è imposto, in modo non transitorio, un limite di velocità non superiore ai 50 km/h, deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti distanze:

- dalle gallerie, dal punto di tangenza delle curve e dal vertice di dossi e cunette m. 100
- prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione..... m. 15
- dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo e di prescrizione..... m. 15
- dai segnali di indicazione e dagli altri Cartelli e Mezzi Pubblicitari ... m. 15.

E. J. 4

E' comunque vietata la collocazione in tutti i punti di cui all'art. 7, terzo comma; è ammessa la collocazione di Cartelli e di altri Mezzi Pubblicitari sulle pertinenze di esercizio, che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a m.2.

Per gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni e per le transenne parapetonali, paline e pensiline fermata bus, con superficie destinata al messaggio pubblicitario inferiore ai 3 mq. per singolo impianto e singola facciata, non si applicano le norme relative alle distanze, purchè non costituiscano pericolo alla circolazione stradale e pedonale.

La collocazione degli impianti affissionistici di cui si occupa il presente Piano, e degli altri mezzi pubblicitari recanti indicazioni di pubblica utilità, avrà la precedenza ai fini del posizionamento relativo alle distanze di cui al presente articolo.

Ai fini del Piano degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, le prescrizioni di cui al presente art. 7 integrano la normativa vigente in materia di pubblicità, con particolare riguardo al D.L.vo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni ed al D.P.R.495/92 successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9

Ubicazione dei Cartelli e degli altri Mezzi Pubblicitari nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico o artistico è vietato collocare Cartelli o altri Mezzi Pubblicitari, in mancanza del Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

ART. 10

Occupazione dei marciapiedi

L'installazione dei Cartelli e degli altri Mezzi Pubblicitari, non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria.

E' vietata l'installazione dei Cartelli e degli altri Mezzi Pubblicitari sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate.

ART. 11

Adeguamento alla normativa

I Cartelli e gli altri Mezzi Pubblicitari, privi di autorizzazione, dovranno essere rimossi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, a cura e spese del titolare dell'impianto.

I Cartelli e gli altri Mezzi Pubblicitari privi di autorizzazione, la cui posizione è conforme alle norme del presente Piano, potranno chiedere il rilascio di apposita autorizzazione come prescritto dall'art.4 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni,

I Cartelli e gli altri Mezzi Pubblicitari non affissionistici esistenti sulla base di autorizzazioni, ma non più rispondenti alla normativa vigente ed alle nuove prescrizioni di cui alle presenti Norme Tecniche di Attuazione, dovranno presentare domanda di adeguamento per la nuova posizione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, a cura e spese del titolare dell'impianto. Nel rilascio delle autorizzazioni per le nuove posizioni, sarà data preminenza agli impianti pubblicitari aventi rilevanza di utilità sociale, quali quelli al servizio di ospedali, cliniche, farmacie, ed agli impianti per le pubbliche affissioni e per le affissioni dirette.

CAPO II

PUBBLICITA' NON AFFISSIONISTICA

- § 1 -

Pubblicità Permanente

ART. 12

Mezzi Pubblicitari durevoli

La pubblicità esterna durevole e non affissionistica di cui si occupa il presente Piano viene esercitata esclusivamente per mezzo di Cartelli pubblicitari, Paline e Pensiline fermata bus, Transenne parapetonali, e Preinsegne; è consentito l'abbinamento con elementi di arredo urbano, quali orologi, panchine, giochi per bambini e simili, o a servizi di pubblica utilità, purchè nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente e degli edifici circostanti, previa presentazione di un progetto dettagliato dell'impianto, tale da consentire all'apposita Commissione la valutazione dell'impatto nella zona di intervento.

La superficie complessiva dei mezzi pubblicitari durevoli non affissionistici che possono essere autorizzati sul territorio comunale, è fissata dal Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e per l'Effettuazione del Servizio delle Pubbliche

Affissioni, agli artt. 11 e 20 dello stesso, in mq.3.375 di cui non più di mq.675 su aree di proprietà diversa da quella del Comune.

La superficie complessiva dei mezzi pubblicitari durevoli non affissionistici presenti all'interno dei centri abitati, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Comunale, risulta al 30/07/98 pari a mq.882,06, di cui mq.44,10 installati su area di proprietà diversa da quella del Comune.

ART. 13

Ambiti di intervento

Ai fini del presente Piano e della necessità di calibrare i criteri di intervento, in funzione dell'impatto che gli Impianti Pubblicitari producono sulla struttura urbana il territorio comunale viene ripartito in quattro Ambiti, come delimitati nella planimetria "Allegato 1" e così definiti:

L'AMBITO N. 1 comprende la parte del centro storico di Tivoli ricadente all'interno della delimitazione riportata nell'Allegato 1; in tale Ambito le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica impongono la massima cautela negli inserimenti pubblicitari.

L'AMBITO N. 2 comprende porzioni delle aree in Tivoli e Villa Adriana soggette in gran parte a vincolo paesaggistico, e ricadenti all'interno della delimitazione riportata nell'Allegato 1; anche in questo Ambito si impongono le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica, per cui permangono le ragioni di cautela negli inserimenti pubblicitari.

L'AMBITO N. 3 comprende la restante parte dei centri abitati nel territorio comunale di Tivoli, come delimitati ai sensi del D.L.vo n. 285/92, non compresa negli Ambiti nn. 1 e 2; in tale Ambito sarà consentito l'inserimento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari previsti dal Piano, nel rispetto delle presenti Norme Tecniche di Attuazione e di quelle del Nuovo Codice della Strada.

All'interno dell'Ambito n. 3 e limitatamente alle aree sottoposte ai vincoli di tutela ambientale, il rilascio delle autorizzazioni per gli inserimenti pubblicitari è subordinato, ai sensi dell'art. 1 lettera g) della Legge Regione Lazio n. 59 del 19.12.95, alla disciplina prevista all'art. 5 della medesima Legge.

L'AMBITO N. 4 comprende il territorio comunale esterno ai centri abitati, per cui, la possibilità di inserimenti pubblicitari, può avvenire nel rispetto delle presenti Norme Tecniche di Attuazione secondo le limitazioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

ART. 14

Cartello Pubblicitario

Il Cartello Pubblicitario è un manufatto mono o bifacciale supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici, utilizzabile su entrambe le facce anche per immagini diverse; può essere opaco o luminoso per luce propria o per luce indiretta.

La collocazione, le dimensioni e le caratteristiche dei Cartelli Pubblicitari, sono stabilite in funzione degli ambiti di ubicazione, secondo le seguenti prescrizioni, in armonia con le caratteristiche dell'ambiente circostante:

AMBITO N. 1 - E' consentita unicamente l'installazione di cartelli pubblicitari recanti messaggio affisso, finalizzato alla pubblicizzazione di manifestazioni teatrali, cinematografiche e di pubblico spettacolo organizzate dal proprietario dell'impianto; la dimensione di ciascun impianto non può superare 1,50 mq. per singola facciata fino ad una superficie massima complessiva di mq.15

AMBITO N. 2 - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari, opachi o luminosi, per luce propria o per luce indiretta, della superficie massima di mq.1,50 per facciata, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt.5 e 7 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione. E' consentita l'installazione lungo la viabilità pubblica e negli spazi pubblici e privati, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali della zona; è vietata la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile, la cui variabilità non può essere inferiore ai cinque minuti se il cartello è installato in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

AMBITO N. 3 - E' consentita l'installazione di Cartelli Pubblicitari opachi o luminosi per luce propria o per luce indiretta, della superficie massima di mq.3,00 per facciata, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt.5 e 7 delle presenti N.T.A. E' consentita l'installazione lungo la viabilità pubblica e negli spazi pubblici e privati, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali della zona. Nei muri ciechi è consentita l'installazione a parete purchè secondo un progetto concordato con il Comune di Tivoli, e non in contrasto con la normativa vigente e con le presenti Norme Tecniche di Attuazione., e purché la superficie massima non superi il 10% della parete cieca. E' vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile, la cui variabilità non può essere inferiore a cinque minuti, se il cartello è installato in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. E' vietata la collocazione prima dei 200 m. dal segnale di centro abitato su tutto il territorio comunale.

AMBITO N. 4 - E' consentita l'installazione di Cartelli Pubblicitari opachi o luminosi per luce propria o per luce indiretta, della superficie massima di mq.4,50 per facciata, nel rispetto

delle prescrizioni di cui all'art. 48 del D.P.R. 495/92 ed agli artt. 5 e 6 delle presenti N.T.A.; è consentito il messaggio variabile la cui variabilità non può essere inferiore a cinque minuti, se il cartello è installato in posizione trasversale rispetto al senso di marcia dei veicoli.

ART. 15

Paline e Pensiline fermata bus

E' consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari non affissionistici sulle Paline e Pensiline regolarmente autorizzate. La superficie destinata alla pubblicizzazione del messaggio non può essere superiore ai 3 mq. se l'impianto è posto all'interno dei centri abitati.

ART. 16

Transenna Parapedonale

La Transenna Parapedonale è un manufatto avente lo scopo di proteggere il traffico pedonale; essa è posta lungo i bordi dei marciapiedi, in corrispondenza degli incroci ed in prossimità degli attraversamenti pedonali, o comunque nei luoghi in cui è necessario disporre una barriera a protezione del traffico pedonale, sia nei centri abitati che lungo la viabilità extraurbana; essa è composta da una struttura in metallo con funzione di barriera e dell'altezza massima di m. 1,00, recante il messaggio pubblicitario. Il messaggio pubblicitario può essere esposto secondo le normative vigenti; la Transenna Parapedonale non può essere luminosa per luce propria o per luce indiretta e non può recare messaggi affissi.

AMBITO N. 1 e N. 2 - E' consentita la collocazione delle Transenne Parapedonali unicamente in corrispondenza degli incroci, degli attraversamenti pedonali e nei luoghi in cui è necessario disporre una barriera a protezione del traffico pedonale, solo se l'Amministrazione riterrà necessario installarle per motivi di sicurezza.

In tali Ambiti le transenne parapedonali saranno del tipo rimovibile, con struttura in materiali di pregio e priva di traversa superiore, in particolar modo le caratteristiche tipologiche e dei materiali dovranno necessariamente tenere conto del particolare contesto urbano.

AMBITO N. 3 e N. 4 - E' consentita la collocazione delle transenne parapedonali in prossimità degli attraversamenti pedonali, qualora l'Amministrazione riterrà utile installarle per motivi di sicurezza.; non si applicano le distanze previste al primo comma degli Artt. 7 e 8 delle presenti N.T.A.

ART. 17

Preinsegna

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installato in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. dalla stessa; non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1,00x0,20 e superiori di m. 1,50x0,30, esse sono realizzate in alluminio con palo zincato, e dovranno essere comunque per forma, dimensioni, colori e caratteristiche, conformi alle norme di cui agli artt. 78 e 128 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

E' ammesso l'abbinamento sulla medesima struttura di sostegno di un numero massimo di sei spazi per preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che siano tutte delle stesse dimensioni.

Gli impianti per l'installazione delle preinsegne dovranno essere in posizione autonoma e non dovranno interferire con la restante segnaletica; esse sono autorizzabili unicamente prima dell'intersezione stradale ed esclusivamente a 50 m. dalla stessa.

AMBITO N.1 - è consentita l'installazione di preinsegne monofacciali contenenti non più di tre frecce per ogni senso di marcia, e reclamizzanti unicamente attività poste all'interno dello stesso ambito. La commissione sulla pubblicità valuterà il progetto presentato con riferimento ai materiali adottati ed alle caratteristiche tipologiche, che dovranno necessariamente tenere conto del particolare contesto urbano.

AMBITO N.2 - è consentita l'installazione di preinsegne per la pubblicizzazione direzionale di alberghi, parcheggi ed autorimesse, cliniche ospedaliere, enti e sedi di attività di pubblica utilità, qualora a giudizio del Comune di Tivoli si reputi utile l'impianto di un sistema informativo.

AMBITO N.3 e N.4 - è consentita l'installazione di preinsegne anche per la pubblicizzazione direzionale di attività industriali, artigianali e commerciali. L'impianto dovrà obbligatoriamente prevedere lo spazio per l'inserimento di sei preinsegne per ogni senso di marcia; le richieste per l'installazione di nuove preinsegne verranno autorizzate secondo il criterio di completamento di ogni singolo impianto nel rispetto di quanto prescritto al comma 1.

Pubblicità Temporanea

ART. 18

Mezzi Pubblicitari Provvisori

La pubblicità provvisoria viene esercitata esclusivamente per mezzo di Striscioni, Stendardi, Striscioni Pubblicitari di Esercizio, ed altre forme pubblicitarie in occasione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive e ricreative, patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché in occasione di spettacoli viaggianti, ed in occasione di manifestazioni commerciali. L'esercizio della Pubblicità Provvisoria viene autorizzato ai sensi di quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dalle presenti N.T.A.

ART. 19 *Striscione* **ART. 18 bis**
MEZZI PUBBLICITARI PROVVISORI
SU PONTEGGI CANTIERI
DEL. C. C. N. 65 DEL 20/06/2000

Lo Striscione è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 5,10 da terra ed unicamente negli appositi spazi che saranno predisposti dal Comune di Tivoli su indicazione dell'Ufficio sulla pubblicità, previo parere della Commissione sulla pubblicità. Lo Striscione è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e, comunque, per un massimo di quindici giorni complessivi compresi tra il primo ed il quindicesimo giorno di ogni mese oppure tra il sedicesimo e l'ultimo giorno di ogni mese.

AMBITO N.1 - è consentito il posizionamento di striscioni finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative.

AMBITI N.2 N.3 e N.4 - è consentita l'installazione di striscioni finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali.

ART. 20

Stendardo

Lo Stendardo è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi privo di rigidità delle dimensioni di m. 1,00x1,50, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa; esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 3,00 da terra ed ancorato ai pali della pubblica illuminazione lungo la viabilità, nelle posizioni che saranno indicate di volta in volta dal Comune di Tivoli su indicazione dell'Ufficio sulla pubblicità, previo parere della Commissione sulla pubblicità. Lo Stendardo è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e, comunque, per un massimo di quindici giorni complessivi compresi tra il primo ed il quindicesimo giorno di ogni mese oppure tra il sedicesimo e l'ultimo giorno di ogni mese. Lo Stendardo non può essere luminoso per luce propria. In nessun caso lo Stendardo può aggettare sulla carreggiata.

AMBITO N.1 - è consentito il posizionamento di stendardi finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative.

AMBITI N.2 N.3 e N.4 - è consentita l'installazione di stendardi finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali.

ART. 21

Striscione Pubblicitario di Esercizio

Lo Striscione Pubblicitario di Esercizio è un elemento bidimensionale realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, può essere luminoso solo per luce indiretta, deve essere collocato ad altezza minima di m. 2,40 da terra, ed unicamente nella sede in cui si svolge l'attività e nelle pertinenze accessorie della stessa. La superficie massima consentita è pari al 50% della superficie della facciata di pertinenza dell'attività.

L'apposizione di Striscioni Pubblicitari di Esercizio è finalizzata unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni commerciali, ed è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e, comunque, per un massimo di quindici giorni complessivi compresi tra il primo ed il quindicesimo giorno di ogni mese oppure tra il sedicesimo e l'ultimo giorno di ogni mese. Lo Striscione pubblicitario di esercizio non può

essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta. In nessun caso può aggettare sulla carreggiata.

Nell'Ambito n°1 è vietata l'esposizione dello Striscione Pubblicitario di Esercizio.

ART. 22

Altre Forme Pubblicitarie

In occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali, sportive e ricreative, da chiunque realizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione di Enti pubblici territoriali, nonché in occasione di spettacoli viaggianti, ed in occasione di manifestazioni commerciali la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite, sono autorizzabili altre Forme Pubblicitarie da concordare, di volta in volta, con il Comune di Tivoli, il quale valuterà il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti. La durata della collocazione va concordata con il Comune di Tivoli.

CAPO III

PUBBLICHE AFFISSIONI

ART.23

Campo di Attuazione

Le Pubbliche Affissioni possono effettuarsi esclusivamente nei modi previsti nel presente Piano, nel rispetto delle quantità previste all'art. 20 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e per l'effettuazione del Servizio delle Pubbliche Affissioni, all'ubicazione prevista ed alla tipologia dell'impianto. E' vietata l'affissione su muri e su altri supporti, di manifesti visibili dalla strada e dalle aree pubbliche o di uso pubblico diversi da quelli previsti nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione per le Pubbliche Affissioni.



ART.24

Definizione e Tipologia dell'Impianto

L'impianto per le Pubbliche Affissioni è costituito da un Supporto e dall'Elemento Sovrapposto recante il messaggio da pubblicizzare; non può essere luminoso né per luce propria, né per luce indiretta.

Ciascun impianto è dotato di una cimasa recante la Finalità di destinazione, ed il numero progressivo di identificazione dello stesso conformemente alla numerazione riportata nella cartografia e riassunta nella tabella riepilogativa di cui all'Appendice <A> del presente Piano.

Il Supporto, è un cartello in acciaio zincato o in alluminio con eventuali elementi di arredo urbano per completamento; la struttura portante è una struttura continua in profilati di metallo; sono ammesse le seguenti tipologie ed i corrispondenti formati:

SUPPORTO MONO O BIFACCIALE SU PALI, in acciaio zincato o alluminio con eventuali elementi di arredo urbano per completamento; sono ammessi i formati 100x140, 100x200, 140x200, 200x140, 2,10x2,00, 600x300.

SUPPORTO MURALE SU PALI O ANCORATO A PARETE, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio); sono ammessi i formati 100x140, 100x200, 140x200, 200x140, 2,10x2,00.

SUPPORTO MURALE PER POSTERS del formato 600x300 in fondo metallico, sostenuto da pilastri a doppio T o ancorato a muro e racchiuso in una cornice in legno, alluminio o vetroresina, alta 20 cm. e di colore arancione, verde o blu.

ART.25

Finalità dell'Impianto

Le finalità a cui sono destinati gli impianti per le Pubbliche Affissioni possono essere Istituzionali, Funerarie o Commerciali:

GLI IMPIANTI PER FINALITÀ ISTITUZIONALE Detti impianti sono distribuiti nell'ambito del territorio comunale in rapporto alla popolazione ivi gravante, e sono collocati di preferenza in prossimità di edifici pubblici, sedi di Circoscrizioni, Centri Sociali, centri di quartiere, centri commerciali, luoghi di aggregazione, scuole e chiese. Le affissioni aventi finalità Istituzionale sono effettuate sui supporti mono o bifacciali su pali del formato 100x140, 100x200, 140x200, 200x140, 2,10x2,00, nonché su supporti murali, in lamiera zincata, su pali o ancorati a parete, del formato 100x140, 100x200, 140x200, 200x140, 2,10x2,00, 600x300; gli impianti funerari sono caratterizzati dalla scritta "MANIFESTI NECROLOGICI" Detti impianti sono distribuiti nell'ambito del territorio comunale in

rapporto alla popolazione ivi gravante, e sono ubicati in prossimità di chiese, cimiteri, uffici pubblici, sedi di Circoscrizioni centri di quartiere e luoghi di aggregazione. Le affissioni dei manifesti necrologici sono effettuate sui supporti mono o bifacciali su pali del formato 100x140, 100x200, 140x200, 200x140 2,10x2,00, nonché su supporti murali, in lamiera zincata, su pali o ancorati a parete, del formato 100x140, 100x200, 140x200, 200x140, 2,10x2,00.

GLI IMPIANTI PER FINALITA' COMMERCIALE sono distribuiti nell'ambito del territorio comunale in rapporto alla popolazione ivi gravante, e sono collocati di preferenza in prossimità di centri commerciali e luoghi di aggregazione, nonché uniformemente all'interno dei centri abitati. Le affissioni aventi finalità Commerciale sono effettuate sui supporti mono o bifacciali su pali del formato 100x140, 100x200, 140x200, 200x140, 2,10x2,00, 6,00x3,00, sui supporti a trespolo a pianta triangolare del formato 100x140x3 facce, nonché su supporti murali, in lamiera zincata, su pali o ancorati a parete, del formato 100x140, 100x200, 140x200, 200x140, 2,10x2,00, 600x300.

Ciascun impianto non può essere utilizzato per affissione diversa da quella di destinazione.

ART.26

Prescrizioni ubicative

Le localizzazioni degli Impianti Affissionistici in atto, e dei nuovi impianti previsti nel presente Piano, sono quelle indicate nell'elenco e nella cartografia di cui all'Allegato <A>. Esse sono da considerarsi inderogabili, salvo limitate traslazioni in relazione al Piano del Traffico ed alle effettive esigenze di posa in opera, e salvo verifica della rispondenza della posizione prevista alla normativa vigente. A tale scopo gli eventuali impianti non affissionistici già installati, che non si trovino più a distanza regolamentare dall'impianto affissionistico, vanno spostati o rimossi secondo le modalità previste all'art. 11.

ART.27

Servizio Affissionistico del Comune

La superficie destinata alla gestione del Servizio Affissionistico del Comune è prevista dal presente Piano in mq.1.325,70, di cui mq.1.275,50 sui supporti in atto indicati nella tabella riepilogativa e riassunti in cartografia, e mq.53,20 previsti nelle posizioni indicate nell'allegato <A>, da installare su appositi supporti previa verifica da parte dei competenti organi comunali della rispondenza degli stessi alla normativa vigente.

ART.28

Distribuzione per Categoria delle superfici destinate alle Pubbliche Affissioni

La superficie gestita dal Servizio Affissionistico del Comune ed avente destinazione commerciale, di complessivi mq.850,70, è ripartita secondo la categoria nella misura di mq.499,70 in categoria speciale, e di mq.351,00 in categoria normale, così come indicato nella tabella riepilogativa e riassunto nella cartografia di cui all'allegato <A> del presente Piano.

ART.29

Distribuzione per Finalità e Attribuzione delle Superfici Affissionistiche

Le superfici sono distribuite in ragione della finalità del messaggio affisso, e sono attribuite secondo le modalità che seguono:

LE SUPERFICI ISTITUZIONALI sono affidate esclusivamente alla gestione del Servizio Affissionistico del Comune e sono quelle indicate nella tabella riepilogativa e riassunto nella cartografia di cui all'allegato <A> del presente Piano. La superficie è di mq.475,00.

LE SUPERFICI COMMERCIALI sono affidate alla gestione del Servizio Affissionistico del Comune per una superficie di mq.850,70, e sono quelle indicate nella tabella riepilogativa e riassunto nella cartografia di cui all'allegato <A> del presente Piano, mentre sono affidate ai privati per la gestione diretta per una superficie di mq.571,20 da installare secondo le previsioni del Piano.

ART.30

Superficie prevista per le Affissioni da attribuire a soggetti privati

La superficie complessiva da affidare ai privati per l'affissione diretta è prevista in complessivi mq.571,60, la cui installazione e gestione sarà affidata dal Comune di Tivoli previa apposita gara, nel rispetto di quanto disposto all'art.14 del Regolamento Comunale, divisa in 5 Lotti; le tipologie e l'ubicazione degli impianti richiesti all'interno di ciascun lotto dovranno essere approvate dalla commissione sulla Pubblicità; la zona in cui è prevista l'ubicazione di ciascun Lotto è quella indicata cartografia di cui all'allegato <A> del presente Piano

ART.31

Installazione dell'impianto affissionistico pubblico o privato

L'installazione dell'impianto avverrà previo sopralluogo ed approvazione da parte dell'Ufficio sulla pubblicità, a ciò coadiuvato dall'Ufficio viabilità e traffico e dal Comando dei Vigili Urbani, nell'ambito della zona indicata nel Piano; qualora ciò non risultasse possibile, l'impianto potrà essere installato nelle zone limitrofe.

CAPO IV
NORME PARTICOLARI

ART. 32

Supporti Provvisori

In aggiunta alle superfici previste per gli Impianti Pubblici, l'affissione può essere esercitata dal Servizio Affissionistico del Comune anche mediante l'utilizzo di supporti provvisori quali: armature, ponteggi, recinti di cantiere e steccati. La destinazione consentita è istituzionale, funeraria e commerciale.

ART. 33

Stazioni di servizio

Nelle aree delimitate delle stazioni di servizio, possono essere collocati Cartelli pubblicitari non affissionistici nel rispetto di quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada.

Il progettista del Piano

Dott. Arch. Giuseppe Agostini

ORDINE DEGLI
ARCHITETTI
DI LATINA

AGOSTINI
GIUSEPPE

505